



COMUNE DI BRESCIA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI
CONSIGLI DI QUARTIERE**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale in data
25.7.2014 n. 93.

TITOLO I – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 - ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

1. Il Comune di Brescia, in attuazione dell'art. 8 del TUEL e dell'art. 41 dello Statuto comunale, articola la propria presenza sul territorio tramite la costituzione di consulte territoriali, denominate Consigli di quartiere, quali organismi volti a favorire la partecipazione civica e la consultazione su materie di interesse del quartiere.
2. Ai Consigli di quartiere spettano funzioni consultive sulle scelte di programmazione comunale e sui servizi di competenza comunale di rilevanza di quartiere, nonché funzioni di promozione di cittadinanza attiva e responsabilità sociale, come anche il miglioramento della qualità della vita e l'attivazione di percorsi di coesione sociale.
3. I Consigli di quartiere svolgono un ruolo propositivo, di analisi e di individuazione delle diverse problematiche presenti a livello di quartiere.
4. L'individuazione e la delimitazione dei quartieri sono quelle risultanti, sperimentalmente e provvisoriamente, dall'allegato al presente regolamento.

Art. 2 - FINALITÀ GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione delle leggi vigenti e dello Statuto comunale, le modalità istitutive, la nomina dei componenti, il funzionamento degli organismi, nonché le singole materie di proposta e/o di consultazione. I Consigli di quartiere sono costituiti allo scopo di favorire il coinvolgimento attivo delle comunità, dell'associazionismo e del volontariato per la presentazione di proposte, richieste e sollecitazioni relativamente ai servizi di competenza comunale nel territorio del quartiere.
1. Il Comune, ai sensi dell'art. 41 del proprio Statuto, riconosce all'istituto della partecipazione, attraverso l'attività dei Consigli di Quartiere, un ruolo di impulso e garanzia per lo sviluppo della vita democratica e della partecipazione popolare alle scelte dell'Amministrazione comunale.

Art. 3 - SEDE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

1. Ogni Consiglio di quartiere ha sede nel proprio territorio, in locali comunali o convenzionati individuati dal dirigente responsabile del settore Partecipazione e Territorio.

Art. 4 - ARTICOLAZIONE DEL QUARTIERE

1. Il quartiere si articola in:
 - . Consiglio di quartiere
 - . Presidente del Consiglio di quartiere.
 - . Assemblea di quartiere
2. L'Assemblea di quartiere è un istituto di partecipazione popolare aperto a tutta la popolazione residente nel quartiere, così come territorialmente delimitato nell'allegato al presente regolamento. Le sedute dell'Assemblea di quartiere sono pubbliche.
3. Il Consiglio di quartiere si compone di:
 - 11 consiglieri per i quartieri con popolazione superiore a 12.000 abitanti;
 - 9 consiglieri per i quartieri con popolazione superiore a 8.000 abitanti;
 - 7 consiglieri per i quartieri con popolazione superiore a 4.000 abitanti;
 - 5 consiglieri per i quartieri con popolazione pari o inferiore a 4.000 abitanti;secondo quanto risultante dalla popolazione residente iscritta nei registri anagrafici.
Il Consiglio di Quartiere è nominato dalla Giunta comunale, che prende atto dei risultati delle consultazioni effettuate, sulla base di un'unica lista, compilata con le modalità di cui agli articoli successivi.
4. Il Presidente del Consiglio di quartiere viene scelto in seno al Consiglio di quartiere tra i propri componenti, con le modalità di cui al successivo art. 15.
5. I Consigli di quartiere esercitano le proprie funzioni per un periodo non superiore al Consiglio comunale in carica.
6. L'attività dei componenti il Consiglio e del Presidente è gratuita. Non sono ammesse forme di compenso, comunque denominato, né rimborsi spese.

Art. 5 - ORGANISMI DI COORDINAMENTO: ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI

1. L'Assemblea dei Presidenti dei Consigli di quartiere è convocata, con cadenza almeno annuale, dal Sindaco o dall'Assessore alla Partecipazione su tematiche di volta in volta da questi individuate.

TITOLO II - FUNZIONAMENTO DEI QUARTIERI

CAPO I - CONSULTAZIONI E NOMINA DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

Art. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. E' responsabile del procedimento per la nomina dei Consigli di quartiere il responsabile del Settore partecipazione e territorio o altro soggetto individuato in caso di sua assenza.

Art. 7 - COMMISSIONE DI VERIFICA

1. Tutte le operazioni relative all'individuazione dei componenti dei Consigli di quartiere sono verificate da una commissione, composta dal dirigente responsabile del settore Partecipazione e Territorio (che la presiede), dal Segretario Generale, dal Responsabile del Settore Segreteria Generale e Trasparenza, dal Responsabile del Settore Servizi Demografici e da due componenti individuati dal consiglio comunale (uno di maggioranza e uno di minoranza).

Art. 8 - CONSULTAZIONI

1. Partecipano alla procedura di individuazione dei candidati per il Consiglio di quartiere:
 - i cittadini italiani e comunitari che risultino residenti nel quartiere al 15° giorno antecedente la data della consultazione ed aventi età non inferiore ai 16 anni alla data della consultazione;
 - i cittadini extracomunitari che risultino residenti nel quartiere al 15° giorno antecedente la data della consultazione, purché gli stessi abbiano maturato un periodo di residenza nel Comune non inferiore a 5 anni, calcolati al 15° giorno antecedente la data della consultazione ed aventi età non inferiore ai 16 anni alla data della consultazione.

Gli aventi diritto al voto, suddivisi per quartieri di appartenenza, sono iscritti in appositi elenchi elaborati sulla base delle risultanze anagrafiche contenute nella banca dati del Settore Servizi Demografici del Comune.

2. Sono nominabili in seno al Consiglio di quartiere coloro che abbiano i requisiti di cui al precedente comma 1, salvo per quanto attiene alla residenza, essendo ammessi anche candidati residenti nei Comuni della provincia di Brescia.
3. Non possono candidarsi gli amministratori in carica del Comune di Brescia e coloro che sono nominati da quest'ultimo in società partecipate in forma diretta dal Comune stesso. Non possono altresì candidarsi coloro che ricoprono la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere comunale nei Comuni della Provincia di Brescia con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
4. La lista degli aventi diritto a partecipare alla consultazione è predisposta dai competenti settori comunali. Per ogni partecipante, essa conterrà i seguenti dati: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza.

Art. 9 - CONVOCAZIONE CONSULTAZIONI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.

1. Le consultazioni per l'individuazione dei candidati per i Consigli di quartiere sono indette dal Sindaco almeno 50 giorni prima della data fissata per le consultazioni stesse. Contestualmente sono convocate, a cura dell'Assessore alla Partecipazione, le Assemblee di quartiere, per la formalizzazione delle candidature, che devono tenersi tra il 35° e il 30° giorno antecedente le consultazioni stesse.
2. Le Assemblee, a seguito della convocazione delle consultazioni, si costituiscono e designano un Presidente che diriga e moderi la seduta per la presentazione delle candidature.
3. Le candidature, corredate da un numero minimo di 10 firme di residenti del quartiere e da breve presentazione scritta, possono essere depositate, dalla data di indizione delle consultazioni fino alla data in cui si tiene l'Assemblea, presso gli Uffici di zona o presentate durante la seduta dell'Assemblea stessa. Le firme, dalle quali la candidatura dev'essere corredata, sono raccolte su apposito modulo predisposto dal responsabile del procedimento e scaricabile dal sito internet del Comune di Brescia nonché ritirabile presso gli uffici decentrati di zona.
4. Ogni Assemblea raggruppa le candidature in un'unica lista composta da un numero di candidature almeno pari al numero dei componenti il Consiglio, aumentato del 30% (arrotondato all'unità superiore).

5. Le liste dei candidati sono immediatamente trasmesse alla Commissione di verifica che delibera, entro il ventisettesimo giorno antecedente la data di consultazione, in ordine alla loro ammissibilità.

Art.10 - OPERAZIONI DI SCELTA DEI CANDIDATI

1. Le operazioni di scelta dei candidati si svolgono in un'unica giornata, stabilita dal Sindaco nel decreto di convocazione delle consultazioni.
2. Le operazioni si svolgono tutte nella medesima fascia oraria, fissata con la convocazione delle consultazioni.
3. Al fine di garantire la regolarità delle operazioni di consultazione, presso ogni sede sono presenti almeno un Amministratore o un dipendente del Comune di Brescia o altri soggetti, integrati anche da cittadini residenti nel quartiere, individuati dal Responsabile del procedimento. Di tutte le operazioni viene redatto, a cura dell'Amministratore o del dipendente del Comune di Brescia, sintetico verbale che dovrà contenere l'indicazione del numero dei partecipanti e dei risultati della consultazione.
4. Il voto viene espresso solo presso le sedi individuate, a scrutinio segreto, sulla base di una scheda che riporta nome, cognome luogo e data di nascita di tutti i candidati, in ordine alfabetico.
5. Gli aventi diritto al voto esprimono, all'interno dell'unica lista dei candidati, una o due preferenze. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza, secondo l'ordine alfabetico riportato sulla scheda.
6. Le operazioni di scrutinio, svolte a cura dei soggetti presenti presso ogni sede ai sensi del comma 3 del presente articolo, devono essere compiute subito dopo il termine della consultazione.

Art.11 - RICORSI SULLE OPERAZIONI DI CONSULTAZIONE

1. Le eccezioni relative alla procedura seguita possono essere sollevate, a pena di decadenza, avanti la Commissione di verifica di cui all'art. 7, nel termine perentorio di tre giorni dal termine delle operazioni di consultazione.
2. La Commissione di verifica si esprime su eventuali contestazioni, insorte nel corso della votazione, entro il termine perentorio di tre giorni.

Art.12 - OPERAZIONI DI RIEPILOGO CONSULTAZIONI

1. La documentazione cartacea proveniente dalle sedi di consultazione viene raccolta a cura del responsabile del procedimento. Dei risultati di tutte le operazioni di consultazione il responsabile del procedimento dà atto in apposito verbale che viene compilato, in triplice copia, entro tre giorni dal termine delle operazioni di verifica di cui all'art. 11, ove ricorrenti. Una copia del verbale generale di scrutinio viene trasmessa al Sindaco e al Presidente del consiglio comunale. Degli esiti generali della consultazione viene data notizia anche mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.

Art.13 - NOMINA DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

1. La Giunta comunale prende atto dei risultati delle consultazioni e procede alla nomina dei Consigli di quartiere entro 30 giorni dalla trasmissione del verbale di cui al precedente art. 12.

CAPO II – FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

Art.14 – PRIMA SEDUTA E NOMINA DEL PRESIDENTE

1. Nella prima seduta del Consiglio di quartiere, convocata dal Sindaco o dall'Assessore alla Partecipazione entro 20 giorni dalla nomina dei componenti, il Consiglio, prima di affrontare qualsiasi altro argomento, procede alla nomina del proprio presidente. La seduta, fino alla nomina del presidente, è presieduta dal componente più anziano di età.
2. Il Presidente è scelto, in seno al Consiglio stesso, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Se dopo due votazioni consecutive nessun candidato ottenga la maggioranza prescritta, si procede, nella stessa seduta, ad un'ulteriore votazione ed è proclamato eletto chi consegue il maggior numero di voti espressi dai presenti.
3. In caso di candidati che abbiano ottenuto il medesimo numero di voti è nominato presidente il più anziano di età.

Art.15 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - rappresenta, convoca e presiede il Consiglio di quartiere;
 - redige l'ordine del giorno, indicando la data ed il luogo delle riunioni che, per motivi particolari, possono tenersi in sede diversa da quella individuata ai sensi dell'art. 3;
 - è portavoce delle istanze e delle proposte del Consiglio di quartiere nei confronti degli organi dell'Amministrazione comunale;
 - adempie alle altre funzioni stabilite dal presente regolamento e dà attuazione alle decisioni adottate dal consiglio di quartiere;
 - convoca e presiede l'Assemblea di quartiere;
 - può essere invitato a partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari qualora si esaminino argomenti rilevanti riguardanti il territorio del quartiere;
 - interloquisce e mantiene i contatti con gli uffici decentrati di zona cui il quartiere fa riferimento.

Art.16 – ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio di quartiere si riunisce, di norma, una volta ogni trimestre e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
2. La convocazione, oltre che per determinazione del Presidente, può essere richiesta da un terzo eventualmente arrotondato all'unità superiore dei suoi componenti. Nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
3. (eliminato)
4. E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore convocare il Consiglio di quartiere per sottoporre all'esame di esso particolari tematiche rilevanti per il quartiere. Anche in tal caso la seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio di quartiere.
5. La convocazione del Consiglio deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare e dev'essere compiuta - di norma per via telematica (mail, fax, pec) - almeno tre giorni prima della seduta, o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della stessa.

Art.17 - SEDUTE

1. Il Consiglio di quartiere si riunisce nella sede individuata dal Comune ai sensi dell'art. 3. Può riunirsi eccezionalmente in altro luogo, sempre compreso nel territorio del quartiere, per determinazione del Presidente contenuta nell'avviso di convocazione.
2. Le sedute sono pubbliche.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio.
4. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano d'età presente.
5. Il Consiglio non può discutere riguardo ad argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
6. Nessuna decisione può considerarsi approvata ove non ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
7. In mancanza del numero legale il Presidente può sospendere o togliere la seduta del Consiglio. Nel secondo caso lo riconvoca nei successivi 15 giorni.

Art.18 - SEDUTE CONGIUNTE

1. Il Sindaco può convocare sedute congiunte di più Consigli o Assemblee di quartiere per trattare tematiche di rilevante importanza o di carattere comune. La sede della seduta è indicata dal Sindaco.
2. Due o più Consigli di quartiere possono tenere sedute congiunte per l'esame e la discussione di questioni di comune interesse, allo scopo di sottoporre agli organi dell'Amministrazione comunale istanze condivise.
3. Le sedute congiunte sono presiedute dal Presidente più anziano di età.

Art.19 - VERBALE DI SEDUTA

1. Di ogni seduta è redatto sintetico verbale contenente almeno il testo della decisione adottata dal Consiglio di quartiere in relazione a ciascun argomento posto all'ordine del giorno. Il Presidente sovrintende alla redazione del verbale, effettuata dal segretario del Consiglio di quartiere nominato ad inizio seduta fra i suoi componenti.
Il verbale contiene:
 - a. l'indicazione dei presenti e di colui che presiede la seduta;
 - b. l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno e di quelli trattati;
 - c. l'oggetto delle discussioni e il risultato delle votazioni.Sono allegate le dichiarazioni scritte che, in relazione ai singoli argomenti trattati, ogni componente del Consiglio può, seduta stante, chiedere che vengano inserite a verbale.

Art.20 - ARTICOLAZIONI DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

1. Il Consiglio di quartiere può organizzare i propri lavori in gruppi distinti per aree tematiche di cui può far parte ogni cittadino che lo desideri oltre a consiglieri, rappresentanti o membri di associazioni, organizzazioni di volontariato, comitati, aventi sede legale od operativa nel territorio del quartiere stesso.
2. Tali gruppi hanno il compito di elaborare proposte ed iniziative tematiche da sottoporre al Consiglio di quartiere.

CAPO III – CESSAZIONE DALLA CARICA DI COMPONENTE DEL
CONSIGLIO DI QUARTIERE

Art.21 – CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI
QUARTIERE

1. Il componente del Consiglio di quartiere cessa per:
 - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio di quartiere che provvede a darne prontamente comunicazione al Presidente del Consiglio comunale;
 - impossibilità sopravvenuta/impedimento che non consenta la prosecuzione dell'incarico;
 - perdita dei requisiti stabiliti dal presente regolamento;
 - decadenza - a fronte di cinque assenze ingiustificate consecutive - dichiarata, su proposta del Presidente del Consiglio di Quartiere, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di quartiere stesso.

2. In caso di cessazione di componenti del Consiglio di quartiere la Giunta comunale, sentito il parere della commissione di verifica di cui al precedente art. 7, procede alla sostituzione ricorrendo, ove possibile, al candidato che segue nell'elenco stilato in sede di nomina del Consiglio di quartiere stesso. In caso contrario il Consiglio di quartiere opera con un numero ridotto di consiglieri, sempre che i componenti rimasti siano più della metà. Diversamente si procede a dichiarare lo scioglimento del Consiglio di quartiere, ai sensi dell'art. 23.

Art.22 - DECADENZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
QUARTIERE

1. Il Presidente del Consiglio di quartiere decade dalla carica, oltre che in caso di perdita dei requisiti richiesti per la nomina, anche per impedimento a svolgere le proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi. La decadenza è proclamata dal Consiglio di quartiere nella prima riunione utile. La nomina del nuovo Presidente avviene nella medesima seduta, salvo che non sia necessario procedere alla sua sostituzione come consigliere, nel qual caso si procede come precisato nel precedente art. 21.

Art.23 - SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio di quartiere viene sciolto dalla Giunta comunale, quando:
 - non adempia, nonostante sollecitazioni scritte da parte dell'Assessore alla Partecipazione, alle funzioni proprie o ad esso attribuite dallo Statuto e dal presente Regolamento;
 - non possa esserne assicurato il normale funzionamento e lo svolgimento delle attività di competenza per dimissioni, per perdita dei requisiti o per sopravvenuto impedimento permanente di più della metà dei propri componenti, non sostituibili, per mancanza di candidati, ai sensi dell'art. 21.

TITOLO III – COMPETENZE DEI QUARTIERI

CAPO I – ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE

Art.24 – ATTRIBUZIONI PROPOSITIVE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE

1. Il Consiglio di quartiere opera, con funzioni propositive, su tematiche connesse al territorio, alla popolazione ed ai servizi comunali.
2. Il Consiglio opera altresì quale referente del territorio e collabora con l'Amministrazione comunale per un'efficace e partecipata amministrazione, relativamente ai seguenti ambiti: servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità, servizi culturali e sportivi, servizi educativi, servizi zonali di comunità, infrastrutture di zona, servizi di trasporto pubblico, tematiche economico-sociali, tematiche ambientali.
3. Le proposte formulate dai Consigli di quartiere nelle materie di cui sopra sono trasmesse al responsabile del Settore Partecipazione e Territorio che ne cura l'inoltro al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco o agli Assessori, in base alle rispettive competenze. Gli stessi sono tenuti a dare motivato riscontro ai Consigli dei propri intendimenti entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, salvo quelle riguardanti la programmazione alle quali si dà riscontro entro un termine di 60 giorni.

Art.25 – ATTIVITÀ CONSULTIVE

1. In occasione della predisposizione del bilancio di previsione o di provvedimenti di particolare rilevanza la Giunta comunale può consultare i Consigli di quartiere, singolarmente o in forma aggregata.

CAPO II - ATTIVITA' DELL'ASSEMBLEA DI QUARTIERE

Art.26 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DI QUARTIERE

1. L'Assemblea di quartiere è convocata, con cadenza almeno semestrale, dal Presidente del Consiglio di quartiere che informa l'Assessore alla Partecipazione.
2. La convocazione dell'Assemblea avviene con avvisi pubblici e/o comunicati stampa nonché per mezzo del sito internet istituzionale del Comune.
3. Delle sedute viene redatto sintetico verbale.
4. Almeno semestralmente il Presidente del Consiglio di quartiere relaziona all'assemblea sull'attività del Consiglio di quartiere stesso.

CAPO III – ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI

Art.27 – ATTRIBUZIONI

1. L'Assemblea dei Presidenti dei Consigli di quartiere è organo consultivo del Comune per la definizione degli indirizzi relativi all'intero territorio.
2. L'Assemblea dei Presidenti è luogo di confronto e di reciproca informazione tra i quartieri e gli organi dell'Amministrazione comunale.
3. L'Assemblea è convocata dal Sindaco o dall'Assessore alla Partecipazione.
4. L'Assemblea dei Presidenti esercita la propria attività per un periodo corrispondente alla durata in carica dei Consigli di quartiere.

CAPO IV – RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE E CON GLI
UFFICI DECENTRATI

Art.28 – RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Annualmente l'Assessore alla Partecipazione riferisce al Consiglio comunale sul livello di partecipazione riscontrato e sull'attività dei Consigli di quartiere, sulla base di relazioni inoltrate dai Presidenti dei Consigli di quartiere stessi.
2. E' applicabile l'art. 24 del regolamento per il funzionamento del Consiglio e della Giunta comunali per l'audizione dei Presidenti dei Consigli di quartiere.

Art.29 – RAPPORTI CON GLI UFFICI DECENTRATI

1. Il Settore Partecipazione e Territorio costituisce il collegamento tra l'Amministrazione comunale e i Consigli di Quartiere, collabora con gli stessi anche tramite gli uffici decentrati coadiuvando i Consigli di cui sopra nell'esercizio delle funzioni loro assegnate e fornendo altresì la necessaria consulenza.
2. I verbali delle sedute dei Consigli di quartiere di cui all'art. 19 e le relazioni annuali di cui all'art. 28 sono tempestivamente trasmessi in copia, anche in forma elettronica, ai rispettivi uffici di zona del decentramento dove sono conservati e possono essere consultati.